

CONVENZIONE
**PER LA REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO DI RICERCA SUL PROCESSO. OSSERVATORIO SULLA
GIURISPRUDENZA ABRUZZESE”**

TRA

la Corte di Appello di L’Aquila, in persona della sua Presidente pro tempore, dott.ssa Fabrizia Francabandera, domiciliata per la carica presso il suddetto Ufficio;

il Tribunale Chieti, in persona del suo Presidente pro tempore dott. Guido Campi, domiciliato per la carica presso il suddetto Ufficio;

il Tribunale Pescara, in persona del suo Presidente pro tempore dott. Angelo Mariano Bozza, domiciliato per la carica presso il suddetto Ufficio; (d’ora in avanti, anche “gli uffici giudiziari”)
da un lato

E

l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara, con sede legale in Chieti, Via dei Vestini n. 31, C.F. 93002750698, in persona del Rettore Prof. Liborio Stuppia, suo legale rappresentante pro tempore e domiciliato per la carica presso la sede della suddetta Università;

il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara, con sede in Pescara, v.le Pindaro n. 47, in persona del Direttore, prof. Fabrizio Fornari, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Dipartimento; (d’ora in avanti, anche “l’Università”) **dall’altro lato**

PREMESSO CHE

- con decreto del 5 gennaio 2022, il Ministero della Giustizia ha ammesso a finanziamento nell'ambito dell'Asse 1 - Obiettivo Specifico 1.4 - Azione 1.4.1 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, il progetto denominato “*Modelli organizzativi e Innovazioni digitali: il nuovo Ufficio per il processo per l’efficienza del sistema giustizia*” (**allegato 1**);

- tale progetto, destinato ai Tribunali e alle Corti di appello della Macroarea 4, tra cui la Corte di Appello di L’Aquila e i Tribunali di Chieti e Pescara, è stato presentato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II (Capofila), dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope (Partner), dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Partner), dall’Università degli Studi del Sannio (Partner), dall’Università degli Studi del Molise (Partner), dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara (Partner) e dall’Università degli Studi di Teramo (Partner);

- responsabile scientifico per l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara è il prof. Roberto Martino, ordinario di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali della suddetta Università;

- il richiamato progetto, denominato “*Modelli organizzativi e Innovazioni digitali: il nuovo Ufficio per il processo per l’efficienza del sistema giustizia*”, si inserisce nell’ambito del progetto

complesso denominato “Progetto unitario su diffusione dell’Ufficio del processo e per l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato” approvato con decreti del Direttore generale della Direzione per il coordinamento delle politiche di coesione, quale Organismo intermedio del Pon Governance e capacità istituzionale del 30 giugno (prot. 197) e 1° luglio 2021 (prot. 198) (v. il decreto 05.01.2022, pag. 2: **allegato 1**);

- tale progetto è finalizzato alla diffusione ed efficientamento delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo ed all’individuazione e implementazione di modelli innovativi per lo smaltimento dell’arretrato;

- per la realizzazione dei suindicati obiettivi e finalità, sia il richiamato progetto complesso che il progetto denominato “*Modelli organizzativi e Innovazioni digitali: il nuovo Ufficio per il processo per l’efficienza del sistema giustizia*” mirano, tra l’altro, anche a consentire, attraverso l’analisi dei dati e degli elementi conoscitivi acquisiti nello svolgimento delle attività svolte in favore e presso gli Uffici giudiziari, a proporre e/o sperimentare nuovi schemi collaborativi tra Università e Uffici Giudiziari, utili al miglioramento della gestione attraverso specifiche attività di ricerca e formazione;

- ai fini dello svolgimento delle attività progettuali all’Università d’Annunzio sono stati, tra l’altro, assegnati la Corte di Appello di L’Aquila e i Tribunali di Chieti e Pescara, con ciascuno dei quali sono stati stipulati accordi di collaborazione finalizzati alle attività relative al progetto, che si allegano alla presente convenzione (**Allegati nn. 2, 3, 4**);

- nell’ambito delle attività progettuali ed in attuazione dei richiamati accordi di collaborazione, l’Università d’Annunzio ha creato, in via sperimentale, una banca dati della giurisprudenza penale, denominata “Banca dati della giurisprudenza penale abruzzese”, destinata alla consultazione da parte di tutti gli utenti della giustizia sul sito istituzionale della Corte di Appello di L’Aquila e sui siti istituzionali degli altri Tribunali; l’Università ha altresì proceduto all’analisi delle sentenze penali trasmesse dai richiamati uffici Giudiziari e ne ha curato l’anonimizzazione e la elaborazione di abstract per ciascuna di esse, provvedendo ad implementare la suddetta banca dati;

- sempre nell’ambito delle attività progettuali ed in attuazione dei richiamati accordi di collaborazione, l’Università d’Annunzio ha dato il proprio supporto, di analisi e studio delle sentenze, al progetto “Banca dati della giurisprudenza abruzzese”, già in essere nel settore civile, patrocinato a livello distrettuale come *best practice* su iniziativa del dott. Gianluca Falco e finalizzato alla classificazione e pubblicazione dei provvedimenti civili del Distretto; d’ora in avanti, tale progetto viene denominato “Banca dati della giurisprudenza civile abruzzese”;

- le attività sopra richiamate rappresentano degli ottimi strumenti per agevolare la nomofilachia orizzontale e la prevedibilità delle decisioni e risultano quindi certamente utili in un’ottica di deflazione del contenzioso;

- è interesse degli Uffici Giudiziari assicurare che l’attività di raccolta e classificazione della giurisprudenza penale del Distretto, diretta ad implementare la banca dati della giurisprudenza penale, prosegua anche dopo il 30 settembre 2023, data di chiusura del progetto PON GOV; come pure, è loro interesse assicurare che prosegua l’attività di supporto alla banca dati del settore civile; il medesimo interesse si può ravvisare anche per gli altri uffici giudiziari del

Distretto che, nello sviluppo del progetto di ricerca, hanno collaborato con l'Università di Teramo, nonché negli Ordini degli avvocati di tutti i tribunali del Distretto; considerata l'imminente scadenza del progetto e la conseguente urgenza, le parti ritengono utile addivenire alla stipula tra di loro della presente convenzione, prevedendo espressamente che essa possa essere aperta all'adesione degli altri uffici giudiziari del Distretto di Corte di appello di L'Aquila, degli Ordini degli avvocati di tutti i tribunali del Distretto e di altre Università che intendano svolgere le attività di ricerca che faranno capo al costituendo Osservatorio;

- è interesse del Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali costituire un Centro di ricerca sul processo civile e sul processo penale che abbia tra le sue finalità quella di sviluppare, promuovere, coordinare studi e progetti di ricerca sulle suddette materie e che possa cooperare con i richiamati Uffici Giudiziari nella gestione della banca dati del settore penale, creata in via sperimentale dall'Università d'Annunzio, e nell'attività di supporto alla gestione della già richiamata banca dati del settore civile;

- in data 15 marzo 2023 il Ministero della Giustizia e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) hanno firmato una nuova convenzione quadro che contempla, tra l'altro, attività concertate di monitoraggio delle procedure e dei processi, sviluppo di interventi congiunti di informazione, formazione professionale e alta formazione, azioni di collaborazione istituzionale realizzate in ambito locale tra università ed uffici giudiziari (**allegato 5**);

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo (1) *Premesse*

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo (2) *Oggetto e finalità*

La presente convenzione non comporta oneri economici e regola la collaborazione tra le parti finalizzata alla realizzazione di un *Centro di ricerca sul processo. Osservatorio sulla giurisprudenza abruzzese*.

Le parti, per il tramite del costituendo Osservatorio, e previa autorizzazione da parte della DGSIA, collaboreranno nella gestione della banca dati denominata "**Banca dati della giurisprudenza penale abruzzese**", destinata alla consultazione da parte di tutti gli utenti della giustizia sul sito istituzionale della Corte di Appello di L'Aquila e sui siti istituzionali degli altri Tribunali. A tal fine, tra i compiti dell'Osservatorio rientra l'analisi delle sentenze penali trasmesse dai richiamati Uffici Giudiziari e l'elaborazione di abstract per ciascuna di esse, nonché la loro classificazione e l'inserimento nella suddetta banca dati.

L'Osservatorio fornirà, altresì, il proprio supporto, di analisi e studio delle sentenze, al progetto "**Banca dati della giurisprudenza civile abruzzese**", finalizzato alla classificazione e pubblicazione dei provvedimenti civili del Distretto, di cui in premessa.

Con riferimento alla Banca dati della giurisprudenza penale abruzzese, realizzata in via sperimentale nell'ambito del progetto di ricerca di cui in premessa, l'Università si impegna a rilasciare nella disponibilità degli uffici giudiziari la documentazione con l'indicazione delle specifiche funzionali, il manuale utente e i file sorgente, nonché un ambiente di sviluppo al fine di consentire all'Amministrazione giudiziaria di svolgere attività di compilazione, diagnosi, ottimizzazione e modifica dei programmi stessi.

L'Università si impegna ad assicurare in favore dell'Amministrazione giudiziaria la titolarità, la disponibilità e la cessione dei dati, secondo modalità che saranno oggetto di apposita convenzione tra le parti.

Lo studio delle sentenze della Corte e dei Tribunali potrà tradursi anche in pubblicazioni scientifiche destinate alle riviste di settore, di volta in volta individuate dal direttore dell'Osservatorio, tra quelle classificate come riviste scientifiche o di fascia A, secondo i criteri ANVUR.

L'Osservatorio svolgerà attività concertate di monitoraggio delle procedure e dei processi e di analisi dei dati statistici sui procedimenti.

Le parti collaboreranno alla promozione e partecipazione a progetti nazionali e internazionali per la formazione e la ricerca sulle tematiche relative al processo civile e al processo penale, anche al fine di ottenere finanziamenti per il sostegno delle attività dell'Osservatorio.

Le parti collaboreranno per lo sviluppo di attività di informazione e approfondimento scientifico, di formazione e tirocinio, anche post lauream, e di formazione professionale e alta formazione.

Le attività di analisi saranno condotte esclusivamente da personale impiegato nell'ambito dell'Osservatorio (compresi assegnisti, borsisti e dottorandi di ricerca), nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 3. Tali attività riguarderanno la collazione, lo studio, l'elaborazione e conservazione dei materiali acquisiti dagli Uffici Giudiziari.

Articolo (3) *Impegni delle parti*

Per quanto riguarda l'Osservatorio, il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali metterà a disposizione i docenti e i ricercatori necessari per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, anche attraverso l'individuazione di assegnisti di ricerca, borsisti e dottorandi di ricerca ritenuti idonei allo scopo. Tutto il personale impiegato nell'Osservatorio sarà regolarmente contrattualizzato, quanto meno attraverso la stipula di un contratto per attività di ricerca o l'attribuzione di borse di studio o di dottorato, nel rispetto della sussistenza delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 d. lgs. n. 165/2001 e dal codice etico dell'Università. L'Osservatorio provvederà alla indicazione dei compiti di ciascuna unità in esso impiegata in una apposita scheda di progetto che sarà comunicata agli Uffici Giudiziari.

Dallo svolgimento delle attività previste dalla convenzione non deriverà la costituzione di alcun rapporto di lavoro (né subordinato, né autonomo) tra il personale utilizzato nell'Osservatorio e l'Amministrazione giudiziaria.

Gli Uffici Giudiziari si impegnano a consentire, nei propri locali, l'accesso ai documenti necessari alla ricerca da parte dei ricercatori dell'Osservatorio, secondo modalità che non influiscano negativamente sul normale andamento delle proprie attività. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di accedere agli applicativi informatici ministeriali in uso presso gli Uffici medesimi.

Gli Uffici Giudiziari si impegnano a fornire il proprio supporto alle attività dell'Osservatorio, anche attraverso l'apporto dei tirocinanti e dei funzionari addetti all'UPP, nella misura e secondo le modalità stabilite dai Capi degli Uffici medesimi.

Per lo svolgimento delle attività sopra richiamate l'Università e l'Osservatorio potranno acquisire dagli Uffici Giudiziari gli elementi informativi necessari. Il relativo trattamento dei dati personali è supportato, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1. lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dall'interesse pubblico degli Uffici Giudiziari ad una più efficiente amministrazione della giustizia che si intende raggiungere mediante le attività previste nella presente convenzione.

L'utilizzazione dei dati trattati dall'Osservatorio è consentita esclusivamente per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

I provvedimenti giurisdizionali trasmessi dagli uffici giudiziari saranno trattati e pubblicati per finalità di informazione giuridica nel pieno rispetto delle indicazioni metodologiche e applicative di cui al decreto 1° giugno 2023, n. 78 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, che si allega alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale (**allegato n. 6**).

L'Osservatorio curerà la conservazione della documentazione trasmessa dall'U.G. per il tempo necessario all'esecuzione delle attività di ricerca previste nella presente convenzione, provvedendo all'esito alla cancellazione.

Con riferimento a quei provvedimenti giurisdizionali che, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato decreto n. 78 del 1° giugno 2023, saranno pubblicati nella banca dati previa loro anonimizzazione, l'Osservatorio, terminate le attività connesse con il presente accordo, cancellerà in modo permanente i dati personali oggetto di trattamento acquisiti prima dell'anonimizzazione. Tale obbligo di cancellazione viene esteso a tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell'Osservatorio e comunque a tutti i soggetti autorizzati al trattamento.

Alla cessazione della convenzione l'Osservatorio consentirà la migrazione dei dati di cui alla Banca dati della giurisprudenza penale abruzzese in favore di eventuali soggetti, pubblici o privati, che andranno a svolgere la medesima attività di ricerca sulla giurisprudenza penale abruzzese.

Il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali realizzerà le attività previste dalla presente convenzione in piena autonomia e in conformità alle missioni istituzionali di didattica, ricerca e produzione e diffusione di beni di interesse pubblico dell'Università.

Il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali individua il prof. Roberto Martino quale docente responsabile per la direzione del Centro di ricerca – Osservatorio e per il coordinamento delle attività di ricerca inerenti la Sezione relativa al processo civile; la prof.ssa Cristiana Valentini quale docente responsabile per il coordinamento delle attività di ricerca inerenti la Sezione re-

lativa al processo penale; il prof. Fabio Fioravanti quale docente responsabile per il coordinamento delle attività inerenti la Sezione relativa all'Informatica. Il Dipartimento provvederà, altresì, alla nomina dei componenti del Comitato scientifico del Centro di ricerca, secondo le indicazioni fornite dal Direttore dell'Osservatorio e dai Docenti coordinatori, nonché alla nomina, se necessario, di eventuali altri docenti coordinatori di ulteriori settori di attività. Del Comitato scientifico faranno parte anche i referenti degli Uffici Giudiziari, di cui appresso.

La Corte di Appello di L'Aquila individua quali propri referenti per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione i dott.ri: Andrea dell'Orso, per il settore civile, e Laura D'Arcangelo, per il settore penale.

Il Tribunale di Chieti individua quali propri referenti per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione i dott.ri: Gianluca Falco, per il settore civile, e Maurizio Sacco, per il settore penale.

Il Tribunale di Pescara individua quali propri referenti per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione i dott.ri: Carmine Di Fulvio, per il settore civile, e Maria Michela Di Fine, per il settore penale.

I referenti degli Uffici giudiziari hanno la facoltà di partecipare, anche attraverso propri delegati, alle riunioni del Comitato scientifico dell'Osservatorio.

La presente convenzione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalle attività previste nella presente convenzione non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, con gli Uffici Giudiziari parti della convenzione medesima.

Articolo (4) Trattamento dei dati personali – Nomina Responsabile del trattamento

Fermo quanto previsto dall'art. 3, le parti si danno atto che la trasmissione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali autorizzata dagli Uffici Giudiziari è effettuata esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione e che, qualora si rendesse necessario nell'ambito delle attività ivi previste procedere alla diffusione e/o pubblicazione di tali documenti e dei dati personali ivi contenuti essi dovranno essere anonimizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nel già richiamato decreto n. 78 del 1° giugno 2023, ad eccezione di informazioni che, per loro natura, non ricadono nell'ambito di applicazione del GDPR e del D.lgs. 196/03 s.m.i.

Le parti riconoscono che Titolare del trattamento dei dati contenuti in sentenze e provvedimenti è il singolo Ufficio Giudiziario che nomina con questo atto "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 GDPR l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara che offre garanzie adeguate per mettere in atto misure tecniche e organizzative che assicurino che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

L'Università "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara, che con la sottoscrizione dell'accordo accetta la nomina, si impegna, in particolare, a:

- non ricorrere ad altro responsabile del trattamento senza previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento;
- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'Ufficio Giudiziario.;

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adottare le misure richieste per la sicurezza del trattamento dall'art. 32 GDPR;
- mettere a disposizione dell'Ufficio Giudiziario, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti;
- contribuire alle attività del titolare del trattamento o di altro soggetto incaricato di revisione, comprese le ispezioni e gli audit sulle misure di anonimizzazione.

I singoli Uffici Giudiziari, nell'ambito della propria autonomia decisionale, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, come richiamati nelle premesse concedono all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara e al costituendo Osservatorio di comunicare, elaborare e diffondere il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali in forma anonima o che siano già oggetto di diffusione, secondo le indicazioni di cui al qui allegato Decreto n. 78 del 1° giugno 2023, per i soli fini strettamente attinenti alla realizzazione degli obiettivi e delle attività previste dalla presente convenzione.

Le attività previste dalla presente convenzione che comportino un trattamento di dati personali saranno svolte nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Articolo (5) Adempimenti dei ricercatori

I ricercatori sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto d'ufficio nei modi previsti dalla normativa vigente e a non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui dispongano e si impegnano, **con apposita dichiarazione scritta**, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli uffici, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al GDPR e al d. lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo (6) Durata

La presente convenzione ha validità di tre anni, a decorrere dal giorno della sua sottoscrizione. Potrà essere rinnovata, sempre per la durata di tre anni, previo accordo scritto tra le parti.

Articolo (7) Nuove adesioni alla convenzione

Il costituendo Centro di ricerca – Osservatorio resta aperto alla partecipazione di tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte di Appello di L'Aquila. Ciascuno dei Tribunali che non fanno parte della presente convenzione potrà aderire ad essa con apposito atto scritto che ne riproduca integralmente le pattuizioni originarie.

Il costituendo Centro di ricerca – Osservatorio resta aperto alla partecipazione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (COA) presso tutti i Tribunali del Distretto di Corte di Appello di L'Aquila. Ciascuno dei COA potrà aderire alla presente convenzione con apposito atto scritto che ne riproduca integralmente le pattuizioni originarie.

Il costituendo Centro di ricerca – Osservatorio resta aperto alla partecipazione di altre Università, statali e non statali legalmente riconosciute, che potranno aderire alla convenzione nel rispetto delle pattuizioni in essa previste e alle ulteriori condizioni che saranno oggetto di specifica contrattazione tra le parti originariamente firmatarie della convenzione medesima.

Articolo (8) Modifiche

Qualsiasi modifica della presente convenzione sarà valida e vincolante solo ove stipulata per iscritto ed a seguito di sottoscrizione di entrambe le parti.

Articolo (9) Trattamento dei dati personali e tutela della Privacy

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, le parti dichiarano, con la sottoscrizione della presente convenzione, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR e del D.LGS 196/2003 e s.m.i., autorizzandosi reciprocamente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, le parti si impegnano reciprocamente ad una assoluta riservatezza sulle informazioni apprese durante l'esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano inoltre a prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti ai sensi della normativa vigente.

Le notizie e i dati appresi in relazione all'esecuzione della presente convenzione non dovranno in alcuna forma essere comunicati a terzi né divulgati e non potranno essere utilizzati dalle parti, e da chiunque collabori con loro, per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Titolari del trattamento sono rispettivamente la Corte di Appello di L'Aquila, il Tribunale di Chieti, il Tribunale di Pescara e l'Università d'Annunzio.

Articolo (10) Risoluzione della convenzione. Recesso.

Ciascuna delle parti può recedere liberamente, con un preavviso di mesi tre.

La presente convenzione può essere risolta, a richiesta della parte interessata:

- a) quando sussista un oggettivo impedimento dell'Università a svolgere le attività di cui all'art. 2;
- b) quando l'ufficio giudiziario o il Ministero della Giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2;
- c) quando si manifesti il superamento delle esigenze poste a base della stipula della presente convenzione, così come richiamate nelle sue premesse;

d) quando il Ministero della Giustizia abbia comunicato all'ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

Sia in caso di recesso che in caso di risoluzione trovano applicazione le disposizioni dettate nei precedenti articoli con riferimento ai casi di cessazione del rapporto. Nessun indennizzo o risarcimento è previsto in tali casi a favore delle parti della presente convenzione.

Articolo (11) Esclusione di responsabilità.

È esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione giudiziaria in ordine al funzionamento degli applicativi e ad ogni altro aspetto progettuale e tecnico, alla manutenzione dei medesimi, ad eventuale collegamento alla rete e ad eventuali problematiche connesse all'accesso ai dati.

È, altresì, esclusa, in qualsiasi forma, la responsabilità diretta o indiretta dell'Amministrazione giudiziaria rispetto a pretese di qualsiasi natura avanzate dall'Università o dall'Osservatorio o da terzi indicati nella convenzione.

Articolo (12) Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, la convenzione si intende sottoscritta nel loro rispetto.

Articolo (13) Registrazione e bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39, e 40 del d.P.R. 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono equamente divise tra le Parti. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università d'Annunzio che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo.

Il presente accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi del D.L. 179/2012 legge di conversione 221/2012, rilasciata da ente certificatore autorizzato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Si allegano: 1) Decreto 5 gennaio 2022 del Ministero della Giustizia di ammissione a finanziamento nell'ambito dell'Asse 1 - Obiettivo Specifico 1.4 - Azione 1.4.1 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, del progetto denominato “*Modelli organizzativi e Innovazioni digitali: il nuovo Ufficio per il processo per l'efficienza del sistema giustizia*”; 2) Accordo

di collaborazione Corte di Appello di L'Aquila – Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara; 3) Accordo di collaborazione Tribunale di Chieti – Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara; 4) Accordo di collaborazione Tribunale di Pescara – Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara; 5) Convenzione quadro 15 marzo 2023 tra il Ministero della Giustizia e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI); 6) Decreto 1° giugno 2023, n. 78 del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Il presente accordo consta di n. 10 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Aquila – Chieti – Pescara, lì 29 settembre 2023